

Emendamenti al disegno di legge “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”. A.C. 3687

Presentati da Alessandro Naccarato, Margherita Miotto, Simonetta Rubinato

Articolo 1, alla fine del comma 4, aggiungere il seguente comma 4-bis: “La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in maniera coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti”.

Articolo 1, al comma 5, sopprimere la frase da “al fine” fino a “sviluppo regionale”.

Articolo 2, al comma 1, lettera h), alla seconda riga, sopprimere le parole “di indirizzo strategico”.

Articolo 2, al comma 1, lettera h), alla sesta riga sopprimere le parole “della competenza a deliberare l’attivazione o soppressione di corsi e sedi”.

Articolo 2, al comma 1, lettera h), alla quartultima riga sopprimere le parole “della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera d)”.

Articolo 2, al comma 1, lettera h), aggiungere il seguente comma 1-bis: “il documento di programmazione strategica, l’attivazione o soppressione di corsi e sedi, la proposta di chiamata da parte del dipartimento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera d) sono deliberati in modo conforme dal Consiglio d’amministrazione e del Senato Accademico”.

Articolo 2, comma 2, lettera f), aggiungere la seguente lettera f)-bis: “ Gli Statuti degli atenei individuano, con modalità autonomamente determinate, una figura, membro dell’organo deliberante di cui sopra, preposta alla gestione delle attività formative svolte all’interno dei corsi di studio”.

Articolo 5, sopprimere il comma 2.

Articolo 5, al comma 4, lettera f), quinta riga, sopprimere le parole “e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l’università”.

Articolo 6, sostituire l’articolo con il seguente:

“Articolo 6. Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo. 1. Al fine di razionalizzare la docenza universitaria si delega il Governo ad organizzare la docenza universitaria in un ruolo unico diviso in più livelli stipendiali. All’entrata in vigore del nuovo ruolo unico i vecchi ruoli della docenza sono messi ad esaurimento. I ricercatori e professori di prima e seconda fascia che non optano per il nuovo ruolo unico mantengono lo stato giuridico, le rappresentanze e i diritti acquisiti. 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) i docenti universitari appartenenti al ruolo unico nei vari livelli devono avere gli stessi diritti e la stessa rappresentatività negli organi di governo e gestione dell’università;
- b) i carichi di lavoro dei vari livelli devono essere previsti proporzionati al livello stipendiale, in particolar modo per quanto riguarda il monte ore da dedicare ad incarichi gestionali e di didattica, fermo restando che tutti i docenti del ruolo unico devono avere pari diritti anche in

- termini di elettorato passivo, salvo il caso delle cariche di rettore e responsabile di struttura per le quali è richiesta un'anzianità di ruolo pari ad almeno 5 anni;
- c) le progressioni di carriera interne al ruolo unico devono essere legate al raggiungimento di livelli scientifici e didattici rigorosamente prestabiliti;
  - d) l'ingresso nel ruolo unico della docenza deve essere previsto mediante abilitazione nazionale alla docenza universitaria con valutazione per titoli e pubblicazioni. All'abilitazione nazionale devono far seguito valutazioni comparative locali basate su una valutazione scientifica e didattica con una commissione della struttura di accoglienza. A questi fini sono previste norme che definiscano le modalità di premialità e di penalizzazione che responsabilizzino i decisori nelle loro scelte delle persone che entrano nel ruolo unico;
  - e) prevedere le modalità di ingresso anche di esterni ai vari livelli del ruolo unico;
  - f) stabilire le norme transitorie di passaggio dai vecchi ruoli in esaurimento al nuovo ruolo unico, nonché le regole per le progressioni interne al ruolo unico e criteri per stabilire il numero complessivo dei docenti universitari con criteri congrui rispetto agli standard internazionali e agli impegni internazionali assunti dall'Italia;
  - g) il numero minimo della docenza non deve essere inferiore alla totalità dei ricercatori e dei professori di prima e seconda fascia nel 2008".

Articolo 6, al comma 3, alla dodicesima riga sopprimere la frase da "E' fatto salvo" fino a "incaricati stabilizzati".

Articolo 11, alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma 3: "Nella fase di prima applicazione della ripartizione si fa riferimento al modello approvato con DM 28.7.2004".

Articolo 17, aggiungere il seguente comma 7:

"In attesa dell'entrata in vigore a regime delle disposizioni e dei regolamenti attuativi di cui alla presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure di selezione ai sensi della normativa vigente".

Articolo 21, aggiungere il seguente articolo 21-bis:

"Misure di welfare. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

- a) estendere ai dipendenti delle università, ancorché interessati a diverse forme di rapporti di lavoro anche in collaborazione o prestazioni di opera intellettuale e che non siano confermati nei rapporti medesimi, gli ammortizzatori sociali in deroga;
- b) imporre alle università il pagamento degli oneri al Fondo per la disoccupazione involontaria;
- c) riconoscere ai medesimi soggetti il diritto a ricorrere ai servizi di ricollocamento al lavoro presso agenzie interessate a convenzioni che saranno stipulate con il Ministero, la Conferenza dei rettori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, Italia Lavoro. Le convenzioni individueranno le fonti per il finanziamento del servizio".

Articolo 21, aggiungere il seguente articolo 21-ter:

"Incentivi all'assunzione dei dottori di ricerca. 1. A decorrere dal 1.1.2011 e fino al 31.12.2016, per i primi tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato di una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, i contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti dal datore di lavoro ma sono versati in modo figurativo all'ente di competenza. 2. Per le medesime persone e per gli stessi periodi stabiliti nel comma 1 i

redditi da lavoro dipendente sono imponibili solo per il 60 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 26.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133, le parole : "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".